

Post offensivi, il no dei social non deve bloccare le indagini

DIFFAMAZIONE VIA WEB

La Cassazione invita i giudici a non archiviare solo perché l'indirizzo IP viene negato

Vanno valutati tutti gli indizi che possono contribuire a identificare l'autore

Marisa Marraffino

Se il social network non collabora nell'identificazione dell'autore del reato, le indagini devono essere approfondite per individuare chi ha scritto il post. La battaglia contro il diniego delle autorità statunitensi di fornire gli indirizzi IP degli iscritti ai social network parte dalla Cassazione che con l'ordinanza del 12 luglio scorso ha imposto ai giudici nazionali di motivare adeguatamente le ragioni dell'archiviazione a carico del presunto autore della diffamazione on line.

Il caso nasce da una querela per alcuni post offensivi pubblicati su Facebook da un utente la cui identità era rimasta incerta. Il Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva disposto l'archiviazione dopo il rifiuto dei gestori di Facebook di fornire l'indirizzo IP dell'autore del messaggio. Fatti salvi i casi di utilizzo dell'utenza da parte di più persone o di uso abusivo del nickname, rintracciare l'indirizzo IP è importante perché consente di identificare con un elevato livello di certezza chi si muove dietro un nome di fantasia.

Il decreto di archiviazione era stato però impugnato in Cassazione dalla persona offesa che aveva lamentato l'assoluta mancanza di indagini suppletive e di analisi degli ulteriori indizi forniti dalla persona offesa. Da qui la pronuncia degli ermellini che hanno imposto ai giudici di merito di andare oltre la mancata collaborazione

dei social network e di approfondire tutti gli elementi utili alle indagini.

Spesso i social network sono restii a concedere all'autorità giudiziaria italiana l'accesso ai propri dati, non essendoci un obbligo giuridico in tal senso. In teoria, in base all'articolo 132 del Dlgs 196/2003 così come coordinato con il Regolamento Ue 679/2016, basterebbe un decreto motivato del Pm per ottenere i dati sul traffico telematico degli utenti. E la richiesta, limitatamente alle utenze del proprio assistito, può provenire anche dal difensore.

Ma i social network possono rifiutarsi di collaborare, chiedendo alle autorità procedenti di attivarsi tramite lo strumento della rogatoria, la cui complessità spesso fa desistere i magistrati dall'andare avanti. Oltre al fatto che, nei casi di diffamazione, la richiesta di rogatoria si scontra spesso con l'assenza della condizione di reciprocità, visto che negli Stati Uniti non rappresenta un reato ma soltanto un illecito civile. La maggior parte dei procedimenti per diffamazione i cui autori si celano dietro un nickname si concludono quindi con delle archiviazioni.

L'ordinanza della Cassazione costituisce quindi un'inversione di tendenza che potrebbe influenzare l'incisività delle indagini. Se manca l'indirizzo IP, insomma, le indagini non devono fermarsi, ma i magistrati devono approfondire tutti gli elementi utili, fermo restando che gli altri elementi probatori devono essere così stringenti e ben motivati da condurre oltre ogni ragionevole dubbio all'identificazione dell'autore del post.

Questo lo aveva già stabilito la stessa Cassazione che con la sentenza 5352/2017, aveva precisato che senza la verifica dell'indirizzo IP di provenienza, per raggiungere il massimo grado di certezza sulla paternità del post, sono necessari elementi probatori gravi precisi e concordanti.

COME SCOVARE IL «COLPEVOLE»

1 DECRETO DEL PM

Gli indirizzi IP possono essere acquisiti con le stesse modalità dei tabulati telefonici, ai sensi dell'articolo 256 del Codice di procedura penale. Potrebbe quindi bastare un decreto motivato del Pm. Molti social network però hanno la sede nel territorio degli Stati Uniti (Facebook in California) e molto spesso capita che rifiutino di consegnare le informazioni richieste.

2 LA ROGATORIA

Per imporre al social network di esibire i "file di log" o i file contenuti nel server che possono dimostrare (con alto grado di attendibilità) la paternità di un post, bisogna ricorrere a una rogatoria che può essere attivata dal giudice o dal Pm. Va inoltrata al ministro della Giustizia che, se lo ritiene, la trasmette entro trenta giorni per via diplomatica all'autorità straniera. Spesso però le rogatorie vengono respinte perché nello Stato estero il fatto non costituisce reato ma un illecito civile, come nel caso della diffamazione. Complessità della procedura e esiti incerti ne hanno quindi scoraggiato il ricorso soprattutto in caso di diffamazione.

3 GLI ALTRI INDIZI

In assenza dell'indirizzo IP dell'autore del post, le indagini possono andare avanti sulla base di altri indizi (articolo 192 del Codice di procedura penale) come: provenienza da un profilo che riporta nome e cognome di una persona precisa o un nickname particolare; natura dell'argomento di discussione e legami con la vittima; assenza di una denuncia di furto di identità del profilo da parte del presunto autore. Gli indizi però devono essere gravi, precisi e concordanti.

4 LE INVESTIGAZIONI

La vittima di diffamazione a mezzo social network ha poi il diritto di nominare un difensore per compiere investigazioni difensive (articoli 391-bis e seguenti del Codice di procedura penale) e può incaricare un consulente informatico in grado di raccogliere elementi decisivi ai fini della prova, come la marcatura temporale del post e l'Id dell'utente che rappresenta un numero identificativo associato a quel profilo.